

LEGGE REGIONALE 14 LUGLIO 1987, N. 39:

Disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo e delle professioni di guida turistica, di interprete turistico e di accompagnatore turistico.

ART. 1

(Finalità della legge)

Con la presente legge la Regione Abruzzo in attuazione del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6 e nel rispetto dei principi sanciti dagli artt. 9, 10 e 11 della Legge 17 maggio 1983, n. 217 nonché della convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio ratificata con Legge 27 dicembre 1977, n. 1084, disciplina l'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo e delle attività professionali di guida turistica, interprete turistico ed accompagnatore turistico.

TITOLO I

Disciplina delle Agenzie di Viaggio e Turismo

Art. 2

(Agenzie di viaggi e turismo)

Sono agenzie di viaggi e turismo le imprese che esercitano l'attività di produzione ed organizzazione di viaggi e soggiorni o di intermediazione nell'acquisto dei predetti servizi od anche entrambe le attività ivi compresi compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti.

Art. 3

(Attività delle agenzie di viaggi e turismo)

Le agenzie di viaggi e turismo svolgono, in via esclusiva, congiuntamente o disgiunta mente le seguenti attività:

- a) l'organizzazione e la produzione di soggiorni, viaggi e crociere per via terrestre, marittima ed aerea per singole persone o gruppi;
- b) l'intermediazione mediante vendita diretta al pubblico di titoli di trasporto, di soggiorni, viaggi e crociere.

Le agenzie di viaggi e turismo autorizzate all'esercizio delle attività di cui al precedente punto b), possono essere autorizzate a svolgere anche le operazioni concernenti:

- 1) la prenotazione dei posti, l'emissione e la vendita di biglietti anche per mezzo dei terminali elettronici od altre macchine emettitrici, per conto delle imprese nazionali ed estere che esercitano trasporti ferroviari, automobilistici, marittimi ed aerei ed altri tipi di trasporti;
- 2) l'organizzazione di escursioni individuali o collettive e giri di città con ogni mezzo di trasporto e con personale autorizzato ai sensi delle norme vigenti;

- 3) l'accoglienza, il trasferimento e l'accompagnamento da e per i porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto e l'assistenza ai propri clienti nel rispetto delle norme che disciplinano l'esercizio delle attività professionali di guida ed accompagnatore turistico;
- 4) la prenotazione dei servizi degli alberghi e delle altre strutture ricettive, di cui all'art. 6 della Legge 17 maggio 1983, n. 217, dei servizi di ristorazione omero la vendita di buoni di credito per detti servizi emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;
- 5) l'attività di informazione e pubblicità di iniziative turistiche;
- 6) la raccolta di adesioni a viaggi e crociere per l'interno e per l'estero.

Art. 4

(Attività complementari)

Le agenzie ai viaggio e turismo, autorizzate all'esercizio delle attività di cui al precedente art. 3, punto b), possono svolgere nell'ambito delle norme che regolano e con le prescritte autorizzazioni ove necessarie, le seguenti operazioni comunque connesse all'attività turistica:

- 1) l'assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;
- 2) l'inoltro, il ritiro ed il deposito di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;
- 3) la prenotazione di autovetture da noleggio e di altri mezzi di trasporto;
- 4) il rilascio ed il pagamento di assegni turistici e di assegni circolari od altri titoli di credito -per i viaggiatori, di lettere di credito e cambio di valuta;
- 5) le operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazioni, di polizze a garanzia degli infortuni ai viaggiatori e dei danni alle cose trasportate;
- 6) la distribuzione di pubblicazioni utili al turismo, quali guide, piante, opere illustrate e simili;
- 7) la prenotazione e la vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni.

Art. 5

(Autorizzazione all'apertura ed all'esercizio dell'attività delle agenzie di viaggio e turismo)

L'apertura delle agenzie di viaggio e turismo e l'esercizio delle attività, di cui all'art. 3 della presente legge, sono soggetti ad autorizzazioni dell'amministrazione regionale, da concedersi con le modalità indicate al successivo art. 10.

Art. 6

(Apertura ed esercizio dell'agenzia di viaggio e turismo)

Coloro che intendano ottenere l'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio di un'agenzia di viaggio e turismo devono produrre domanda in carta legale alla Regione Abruzzo - Settore Turismo - Servizio Turismo - indicando in essa:

- a) le complete generalità e la cittadinanza del titolare o del legale rappresentante nel caso di società;
- b) le complete generalità della persona che assume la direzione tecnica dell'agenzia di viaggi e turismo;
- c) le attività che congiuntamente o disgiuntamente si intendono esercitare ai sensi del precedente art. 3, lett. a) e b) ed eventualmente le altre indicate nello stesso art. 3 e nell'art. 4;
- d) la qualità di agenzia principale o filiale;
- e) la ubicazione dei locali in cui si intende esercitare l'attività;
- f) l'organizzazione e le attrezzature previste per la gestione dei servizi;
- g) il possesso dei requisiti soggettivi previsti dal T.U. delle leggi di P.S. 18 giugno 1931, n. 773.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- 1) certificato di cittadinanza;
- 2) copia autentica dell'atto costitutivo nel caso di società;
- 3) certificato generale del casellario giudiziale, in data non anteriore a tre mesi, riguardante il titolare o il legale rappresentante della società;
- 4) attestato di abilitazione della persona che assume la direzione tecnica della agenzia.

Art. 7

(Denominazione dell'agenzia)

Nella domanda di cui al precedente art. 6 devono essere indicati la denominazione prescelta per l'agenzia ed il relativo marchio.

Il Servizio Turismo della Regione accerta che la denominazione ed il marchio prescelti non siano uguali o simili ad altri adottati da agenzie già operanti nel territorio nazionale o comunque tali da ingenerare confusione.

Non può essere adottata denominazione di comuni o regioni italiani.

Art. 8

(Istruttoria preliminare)

L'istruttoria preliminare viene effettuata dal Servizio Turismo della Regione Abruzzo che provvede ad acquisire il nulla-osta della competente autorità di Pubblica Sicurezza per quanto attiene all'accertamento del possesso dei requisiti di cui agli artt. 11 e 12 del Testo Unico approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni e il parere dell'organismo turistico periferico competente per territorio, che dovrà riferire entro trenta giorni dalla richiesta.

Per l'espletamento delle attività previste dalla presente legge la struttura organizzativa e la denominazione dell'Ufficio "Rapporti con ENIT, Enti e Associazioni" del Servizio Turismo è così modificata:

- Ufficio Attività Professionali Turistiche (DA);
- U.O. Agenzie di Viaggio e Professioni Turistiche (FA).

In relazione al contenuto del precedente comma, sono apportate le seguenti variazioni alla legge regionale 21 maggio 1985, n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni:

- l'organico dell'VIII qualifica funzionale di cui alla tabella n. 3, è aumentato di una unità per il profilo professionale di "Funzionari amministrativo";
- nell'ambito della tabella n. 5 le funzioni di regione di unità operative organiche per l'VIII qualifica funzionale sono aumentate di una unità di "FA" per il Settore Turismo del 2° Dipartimento.

Art. 9

(Nulla-osta)

Le domande per l'apertura delle agenzie di viaggio e turismo, istruite ai sensi degli articoli precedenti sono sottoposte alla Giunta Regionale che delibera sul provvedimento di concessione o meno di nulla-osta.

Il Servizio Turismo della Regione Abruzzo provvede, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a notificare al richiedente copia del provvedimento della Giunta Regionale con invito, in caso positivo, alla costituzione del deposito cauzionale nella misura indicata nella delibera di nulla-osta e al versamento della tassa di concessione regionale nell'ammontare previsto dall'art. 17.

Art. 10

(Decreto di autorizzazione)

L'autorizzazione all'apertura dell'agenzia di viaggio e turismo è concessa con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa conforme deliberazione della Giunta stessa, ad avvenuto versamento della tassa di concessione regionale e del deposito cauzionale e previo accertamento d'intesa con l'organo turistico periferico, della idoneità dei locali in cui si intende esercitare l'attività.

Il decreto di autorizzazione deve indicare espressamente le attività per l'esercizio delle quali l'autorizzazione stessa è concessa e le generalità della persona titolare dell'agenzia o del legale rappresentante nel caso di società.

Deve indicare, inoltre, espressamente le generalità della persona alla quale è affidata la responsabilità tecnica dell'agenzia stessa.

Trascorsi sei mesi dalla data del decreto del Presidente della Giunta Regionale senza che il titolare abbia iniziato l'attività della agenzia l'autorizzazione decade di diritto.

La Regione Abruzzo dà comunicazione al Ministero del Turismo e dello Spettacolo dell'avvenuta autorizzazione all'apertura di nuove agenzie di viaggi e turismo nonché di filiali.

Art. 11

(Requisiti strutturali delle agenzie di viaggio e turismo)

L'impresa di viaggio e turismo è organizzata autonomamente secondo i criteri tipici della produttività aziendale.

L'autorizzazione di cui al precedente art. 5 è valida anche per le succursali e filiali a gestione non autonoma, che l'azienda avesse o volesse stabilire nella stessa od in altra località, previo nulla-osta per ognuna di esse da parte della Giunta regionale.

Possono essere autorizzati l'apertura e l'esercizio di filiali stagionali. Tali filiali dovranno osservare un periodo di apertura di almeno quattro mesi nell'anno solare.

L'autorizzazione all'apertura e l'esercizio di agenzia di viaggio e turismo si intendono tacitamente rinnovati con il pagamento della tassa annuale di concessione regionale.

Per il rilascio dell'autorizzazione di agenzia al viaggio e turismo a persone fisiche e giuridiche straniere si applicano le disposizioni previste dall'art. 58 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 12

(Incremento numerico)

La Giunta Regionale, allo scopo di assicurare uno sviluppo programmato ed equilibrato delle agenzie di viaggio e turismo sul territorio regionale, provvede con propria deliberazione a stabilire, d'intesa con la competente Commissione Consiliare, l'incremento numerico massimo da autorizzare per ogni triennio.

Tale determinazione è effettuata tenendo conto:

- a) del movimento dei turisti nazionali e stranieri;
- b) della ricettività turistica alberghiera ed extralberghiera;
- c) della popolazione residente.

Art. 13

(Registro regionale delle agenzie di viaggio e turismo)

Le agenzie di viaggio e turismo che hanno ottenuto l'autorizzazione sono iscritte d'ufficio nel registro regionale delle agenzie di viaggio e turismo tenuto ed aggiornato dal Settore Turismo della Giunta Regionale.

Il registro è articolato in settori, in relazione alle attività per le quali è stata rilasciata l'autorizzazione.

In una apposita sezione sono iscritte le agenzie di viaggio e turismo straniere autorizzate.

Nel registro sono indicati il nome e la ragione sociale di ciascuna agenzia o filiale nonché le generalità e la residenza del titolare e del direttore tecnico.

La revoca dell'autorizzazione comporta d'ufficio la cancellazione dal registro regionale delle agenzie di viaggio e turismo.

Il registro è aggiornato annualmente ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 14

(Albo regionale dei direttori tecnici)

I direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo abilitati all'esercizio della professione ai sensi della presente legge sono iscritti, d'ufficio, all'albo regionale dei direttori tecnici tenuto ed aggiornato dal Settore Turismo della Giunta Regionale.

I direttori tecnici provenienti da fuori regione, già abilitati all'esercizio della professione, i quali intendano svolgere la loro attività nell'ambito della Regione Abruzzo, devono produrre domanda alla Regione Abruzzo -Settore Turismo - per l'iscrizione in una distinta sezione nell'albo. La domanda deve essere corredata dalla documentazione attestante l'avvenuta autorizzazione all'esercizio della professione.

L'albo è aggiornato annualmente ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 15

(Chiusura temporanea della agenzia)

Il titolare dell'autorizzazione che intenda procedere alla chiusura temporanea della agenzia di viaggio e turismo ne deve informare preventivamente, indicandone i motivi e la durata, il Settore Turismo della Giunta Regionale.

È consentito un periodo di chiusura non superiore a trenta giorni nell'arco di un anno solare.

L'autorizzazione alla chiusura per un periodo di tempo superiore a trenta giorni e non superiore a sei mesi deve essere concessa, su domanda del titolare e per gravi e comprovati motivi, dalla Giunta Regionale.

Può essere concessa una sola proroga per un periodo non superiore a mesi sei.

Nel caso che la chiusura avvenga senza l'avviso di cui al primo comma o che l'ufficio non sia riaperto decorso il termine di proroga, la Giunta Regionale, su proposta del componente delegato al Turismo, delibera la revoca dell'autorizzazione.

Art. 16

(Deposito cauzionale)

Il rilascio dell'autorizzazione di agenzia di viaggio e turismo è subordinato al versamento del deposito cauzionale.

La cauzione è versata, a pena di decadenza alla Tesoreria regionale, entro trenta giorni dalla data della richiesta del Settore Turismo, in contanti o in titoli di rendita pubblica esenti da vincoli, intestati al titolare stesso ovvero in titoli al portatore o mediante fideiussione bancaria o assicurativa, nella misura di L. 100.000.000.

L'importo della cauzione o della fidejussione è soggetto a revisione quinquennale con deliberazione della Giunta regionale in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo.

In caso di mancato versamento della integrazione di cui al comma precedente, entro trenta giorni dalla richiesta, si procede alla sospensione dell'autorizzazione fino all'avvenuto adempimento.

La cauzione è vincolata per tutto il periodo di esercizio dell'agenzia.

Lo svincolo della cauzione è concesso, a domanda dell'interessato, con deliberazione della Giunta regionale non prima di 180 giorni dalla data di cessazione della attività dell'agenzia e sempre che siano state regolarizzate dall'interessato le eventuali pendenze derivanti dall'esercizio delle attività medesime.

L'autorizzazione all'esercizio di una filiale stagionale di una agenzia di viaggio e turismo, avente la sede principale nella Regione Abruzzo non comporta né l'obbligo del versamento della cauzione, né il pagamento della relativa tassa di concessione regionale.

La cauzione potrà essere destinata, con provvedimento della Giunta regionale, da adottarsi a seguito di atto giudiziale o stragiudiziale che riconosca la responsabilità dell'imprenditore, per danni derivanti dal mancato adempimento degli obblighi assunti verso i clienti, al risarcimento dei danni medesimi qualora manchi per tali danni la copertura della polizza assicurativa di cui al successivo art. 18.

Il mancato pagamento delle sanzioni di cui al successivo art.31 e di quelle previste specificatamente nei singoli articoli della presente legge determina il prelievo dal deposito cauzionale, con Decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, di una somma pari all'ammontare della sanzione irrogata.

L'imprenditore dovrà reintegrare la cauzione entro sessanta giorni dall'adozione del provvedimento, pena la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'agenzia.

Art. 17

(Tassa di concessione regionale)

L'autorizzazione di cui al precedente art. 5 è soggetta alla tassa di rilascio nonché alla tassa annuale nella misura prevista dal Titolo III della legge regionale 29 febbraio 1980, n.13 e successive modificazioni ed integrazioni.

La tassa per il rinnovo deve essere versata nel mese di scadenza annuale della validità dell'autorizzazione.

Art. 18

(Assicurazione)

Le agenzie di viaggio e turismo sono tenute a stipulare polizze assicurative di responsabilità civile a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi nell'osservanza delle disposizioni previste in materia dalla convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084.

Le polizze debbono prevedere per espressa menzione la garanzia assicurativa per infortuni sopravvenuti durante il periodo di prestazione dell'attività professionale in favore delle guide turistiche, interpreti e corrieri abilitati della cui opera le agenzie di viaggio e turismo si avvalgono.

Art. 19

(Redazione e diffusione dei programmi di viaggio)

I programmi, gli annunci, i manifesti, ed altro materiale illustrativo concernente l'organizzazione dei viaggi e crociere da effettuarsi in Italia e all'estero dalle agenzie di viaggio e turismo devono essere redatti in modo da fornire al pubblico un'informazione corretta e completa e devono contenere, ai fini della loro pubblicazione e diffusione in qualsiasi forma, e seguenti indicazioni:

- a) data, itinerario e durata del viaggio o della crociera;
- b) prezzo globale corrispondente a tutti i servizi previsti e condizioni di pagamento;
- c) elencazione e descrizione dei servizi forniti con particolare riferimento ai mezzi di trasporto, alle categorie degli alberghi, numero dei pasti e tutte le altre prestazioni comprese nel prezzo;
- d) eventuale presenza di accompagnatore turistico-corriere;
- e) termini per le iscrizioni e condizioni per le rinunce con l'ammontare delle eventuali penalità;
- f) modalità del rimborso delle quote pagate nei casi di annullamento del viaggio da parte dell'impresa, rinuncia al viaggio da parte del cliente e annullamento del viaggio per causa di forza maggiore (CCV legge 27 dicembre 1977, n. 1084);
- g) periodo di validità e data di diffusione del programma;
- h) denominazione dell'organizzazione, estremi della relativa licenza, ed estremi della garanzia assicurativa.

Quando la durata del soggiorno è espressa in giorni, dal programma deve risultare esplicitamente anche il numero dei pernottamenti compresi nel periodo.

Nei documenti di viaggio deve essere fatto riferimento al relativo programma di viaggio, che costituisce l'elemento di riferimento ai fini dell'accertamento dell'esatto adempimento di quanto previsto nel programma stesso.

Qualora il documento di viaggio non sia previsto, il programma costituisce l'elemento di riferimento della promessa di servizi a tutti i fini dell'accertamento dell'esatto adempimento.

Gli inserti pubblicitari diffusi attraverso i giornali, trasmissioni radiotelevisive pubbliche e private, ed ogni altro mezzo di comunicazione non possono contenere informazioni difformi al contenuto dei programmi promessi.

Le agenzie di viaggio e turismo devono trasmettere al Settore Turismo della Giunta Regionale copia delle pubblicazioni suddette, per la verifica della conformità di queste alle disposizioni della presente legge, prima della data di inizio della diffusione.

Trascorsi dieci giorni dal ricevimento delle pubblicazioni da parte del Settore Turismo, senza rilievi, la diffusione si intende autorizzata.

Per l'inosservanza delle suddette disposizioni si applica la sanzione pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 3.000.000; in caso di recidiva il raddoppio della sanzione pecuniaria e la sospensione della licenza da tre a sei mesi.

Art. 20

(Escursioni e viaggi lungo percorsi serviti da autolinee in concessione)

Per l'organizzazione di viaggi, gite ed escursioni lungo percorsi serviti da autolinee in concessione, le agenzie di viaggio e turismo autorizzate devono osservare le disposizioni in materia.

I titolari delle agenzie di viaggio e turismo devono organizzarsi con tariffe, servizi e modalità di esercizio diversi dai concessionari delle autolinee stesse.

L'elenco dei partecipanti ai viaggi, gite ed escursioni dovrà, di volta in volta, essere depositato presso l'agenzia e tenuto a bordo dall'accompagnatore a disposizione degli organi di vigilanza.

Art. 21

(Attività turistiche esercitate dalle imprese di trasporti pubblici)

Le imprese che, esercitando l'attività di trasporto terrestre, marittimo, aereo o di altro tipo, assumano direttamente anche l'organizzazione dei viaggi, soggiorni, crociere ed escursioni comprendenti prestazioni e servizi resi oltre il servizio di trasporto, sono assoggettate alle disposizioni della presente legge.

Art. 22

(Associazioni senza scopo di lucro)

1) Associazioni operanti a livello nazionale.

Le Associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali sono autorizzate, esclusivamente per i propri associati, ad esercitare attività turistiche e ricettive.

Ai fini del precedente comma, le Associazioni ivi indicate devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

- a) assenza di qualunque forma di lucro nell'esercizio delle attività desumibile dai bilanci sociali, nonché di qualunque controllo da parte di soggetti ed organismi esercenti attività imprenditoriali;
- b) organizzazione e funzionamento secondo criteri di democraticità;
- c) funzione dei servizi sociali solo da parte degli associati;
- d) finalizzazione esclusiva dell'attività allo sviluppo sociale, morale e culturale della personalità degli associati.

Le associazioni di cui al primo comma del presente articolo, ai fini dell'esercizio delle attività nello stesso indicate devono trasmettere alla Regione Abruzzo - Servizio Turismo ufficio Attività Professionali Turistiche - copia dell'atto costitutivo, dello statuto e del bilancio annuale. Devono inviare, inoltre, entro il 31 marzo il programma annuale di attività con la indicazione delle singole iniziative previste.

Eventuali variazioni successive al programma di cui al precedente comma nonché singole iniziative non programmate entro il 31 marzo devono essere comunicate prima della loro realizzazione al Settore Turismo della Regione.

I programmi di viaggio devono in ogni caso contenere l'indicazione degli elementi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) e quant'altro compatibile in forza dell'art. 19 con le associazioni senza scopo di lucro.

In tali programmi devono essere precisate condizioni di annullamento del viaggio; dicitura che trattasi di iniziativa riservata esclusivamente agli associati e gli estremi della garanzia assicurativa.

Copie dei programmi di viaggio devono essere trasmesse al Settore Turismo della giunta Regionale prima della data di inizio della diffusione, ai sensi del citato art. 19, per verifica della conformità alle disposizioni della presente legge.

2) Associazioni non operanti a livello nazionale.

Le associazioni senza scopo di lucro aventi finalità ricreative, culturali, religiose o sociali e le istituzioni scolastiche attraverso i propri organi di cui all'art. 6, lettera d), D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416 possono liberamente organizzare ed effettuare, senza carattere di professionalità, gite occasionali riservate esclusivamente ai propri associati ed iscritti.

Le agenzie di viaggio eventualmente interessate, omero le associazioni di cui al comma precedente, per le iniziative fuori regione, devono darne comunicazione al Settore Turismo della Giunta Regionale almeno dieci giorni prima della effettuazione della iniziativa.

Nella comunicazione devono indicare il nome della associazione, la data, l'itinerario, la durata del viaggio, il numero presunto dei partecipanti nonché le condizioni per l'effettuazione del viaggio.

Tali associazioni possono promuovere e pubblicizzare, esclusivamente nell'ambito dei propri associati, le loro iniziative e raccogliere le adesioni.

Possono, inoltre, essere iscritte, a richiesta, in un registro speciale riguardante le associazioni senza scopo di lucro tenuto e aggiornato dal Settore Turismo della Giunta Regionale, corredando la richiesta di iscrizione con l'atto costitutivo e una relazione sulla consistenza organizzativa.

Nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 2.000.000 a L. 6.000.000 tenuto conto della norma inosservata. In caso di recidiva la sanzione amministrativa è raddoppiata.

Nel caso di infrazione alla prescrizione in materia di garanzia assicurativa si procede alla sospensione dell'autorizzazione per un anno con decreto del Presidente della Giunta Regionale previa deliberazione della Giunta.

In caso di recidiva si procede alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

Art. 23

(Esclusione della presente legge)

Gli uffici la cui attività si limita esclusivamente alla vendita di biglietti delle Ferrovie dello Stato non sono tenuti all'osservanza della presente legge.

Sono altresì esclusi i punti vendita di biglietti di autolinee pubbliche.

Art. 24

(Requisiti professionali del direttore tecnico)

Al di garantire la massima professionalità delle prestazioni, la responsabilità tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo o delle filiali è affidata ad un direttore tecnico che può essere persona diversa dal titolare.

Colui che assume la direzione tecnica deve dimostrare di possedere adeguate conoscenze professionali in materia di amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio, di tecnica, di legislazione, di geografia turistica e la conoscenza di almeno due lingue straniere.

Il direttore tecnico deve prestare la propria opera professionale alle dipendenze di una sola agenzia o filiale con carattere di continuità ed esclusività.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma precedente la Giunta Regionale, su proposta del Settore Turismo, provvede alla sospensione dell'esercizio della professione e, nell'ipotesi di recidiva alla cancellazione dall'albo regionale.

La Giunta Regionale, inoltre, può disporre la sospensione o, nei casi più gravi, la revoca dell'autorizzazione anche nei confronti del titolare o dei titolari inosservanti.

Il possesso delle caratteristiche professionali di cui al primo comma del presente articolo, è attestato dal superamento di apposito esame di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 25

(Esame di abilitazione)

Ai fini della ammissione all'esame di abilitazione gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) diploma di istruzione di 2° grado (maturità classica o scientifica, abilitazione magistrale, diploma degli istituti femminili, ragionieri e geometri, periti industriali o altri titoli equipollenti) rilasciato da istituto statale o legalmente riconosciuto o parificato o di equivalente diploma conseguito all'estero con certificazione a norma di legge; 2) non aver riportato condanne penali.

I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Le modalità e i termini dell'esame di abilitazione vengono definiti con apposito bando della Giunta Regionale.

Art. 26

(Domanda di partecipazione all'esame)

Coloro che intendano partecipare all'esame di abilitazione devono inoltrare domanda in carta legale alla Regione Abruzzo -Settore Turismo - e devono dichiarare:

1. cognome, nome, luogo e data di nascita;
2. luogo di residenza;
3. cittadinanza di appartenenza;
4. titolo di studio posseduto;
5. mancanza di condanne penali;
6. godimento dei diritti civili e politici;

7) possesso della idoneità fisica all'esercizio della professione;

8) le lingue straniere, almeno due, sulle quali intendono sostenere gli esami, scelte tra quelle maggiormente diffuse;

9) il lavoro effettivamente svolto presso agenzie di viaggio e turismo;

10) il recapito presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni inerenti l'esame e il recapito telefonico.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata.

In caso di superamento dell'esame ai fini del rilascio dell'attestato di abilitazione, il richiedente deve produrre la certificazione attinente ai requisiti indicati nel precedente art. 25.

Art. 27

(Prova di esame)

L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo consiste:

1a Prova scritta:

- a. tecnica turistica, amministrazione ed organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo;
- b. principi di legislazione turistica;

c) geografia turistica;

2a Prova scritta:

- traduzione di una lettera a contenuto commerciale nelle lingue straniere scelte dal candidato.

Prova orale:

- colloquio sulle materie delle prove scritte e in almeno due lingue straniere.

Art. 28

(Commissione d'esame)

La Commissione d'esame per l'abilitazione all'esercizio di direttore tecnico è così composta:

- 1) il Componente la Giunta Regionale preposto al Settore Turismo, o un suo delegato;
- 2) un docente di geografia economica o di tecnica del turismo;
- 3) un rappresentante degli agenti di viaggio designato dalla organizzazione di categoria più rappresentativa;
- 4) un rappresentante dei sindacati dei lavoratori del turismo e del commercio maggiormente rappresentativi a livello nazionale;
- 5) un esperto in legislazione turistica;
- 6) un dirigente del Settore Turismo.

Della Commissione fanno parte di volta in volta membri aggiunti esperti nelle lingue straniere richieste dai candidati.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario in servizio presso il Settore Turismo.

A coloro che hanno superato l'esame viene rilasciato un attestato di abilitazione.

Ai componenti della Commissione giudicatrice spetta il trattamento economico previsto dalle leggi regionali 10 agosto 1973, n. 35 e 21 giugno 1978, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per il funzionamento della Commissione d'esame si applicano le modalità contemplate dal successivo art. 39.

Art. 29

(Vigilanza e controllo)

Le funzioni di vigilanza e controllo sulle agenzie di viaggio e turismo e sulle associazioni senza scopo di lucro sono esercitate dalla Regione Abruzzo tramite il competente Settore Turismo.

La Regione a tal fine può avvalersi della collaborazione dell'organismo turistico periferico competente per territorio.

Art. 30

(Esercizio abusivo delle attività)

Chiunque intraprenda o svolga in forma continuativa od occasionale, anche senza scopo di lucro, le attività di cui alla presente legge, senza aver ottenuto le prescritte autorizzazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 4.000 a lire 15.000.000, tenuto conto delle attività abusivamente esercitate.

Art. 31

(Sanzioni)

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste specificatamente nei singoli articoli della presente legge, l'esercizio delle attività difformi da quelle per le quali è stata ottenuta l'autorizzazione nonché l'inosservanza di quanto previsto negli altri articoli comporta la sanzione pecuniaria da L.2.000.000 a L. 5.000.000.

Il Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, può sospendere, e successivamente revocare l'autorizzazione quando l'attività dell'agenzia di viaggio e turismo o dei suoi responsabili risulti dannosa o contraria allo sviluppo turistico regionale o quando siano modificate le condizioni originarie per il rilascio dell'autorizzazione conformemente alla presente legge.

L'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni sono effettuati in base alla presente legge e con le modalità e procedure e previste dalle norme vigenti in materia.

Art. 32

(Norma transitoria al Titolo I)

I direttori tecnici di agenzie riconosciuti idonei ai sensi del R.D.I. 73 novembre 1936, n. 2523 non sono tenuti a sostenere l'esame di abilitazione di cui all'art. 25 e seguenti della presente legge per l'assunzione della direzione tecnica dell'agenzia di viaggi e turismo.

Al fine dell'iscrizione nell'albo regionale di cui all'art. 14 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i direttori tecnici di cui al precedente comma devono presentare domanda corredata dei documenti attestanti la riconosciuta idoneità.

Le agenzie di viaggio e turismo già operanti ai sensi del R.D.L. 93 novembre 1936, n. 2523 debbono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, richiedere l'iscrizione al registro regionale di cui al precedente art. 13 e comunicare al Settore Turismo

della Giunta Regionale, per le relative autorizzazioni da concedersi con deliberazione della

Giunta stessa, le attività tra quelle indicate negli artt. 3 e 4 della presente legge che esse intendono svolgere. Per il rilascio dell'autorizzazione sostitutiva di altra precedentemente concessa, il titolare della stessa è esonerato dall'obbligo del pagamento di una nuova tassa di rilascio.

Con la stessa deliberazione è fissato l'ammontare del deposito cauzionale che l'agenzia è tenuta a rinnovare in relazione alle attività prescelte.

Entro sei mesi dalla notifica del provvedimento della Giunta Regionale, l'agenzia deve versare, con le modalità di cui alla presente legge, almeno il 50% della differenza tra il deposito già effettuato all'atto del rilascio e quello da ultimo stabilito; il restante 50% deve essere versato a conguaglio entro quindici mesi dalla data del primo versamento.

L'inosservanza degli obblighi di cui al terzo e quinto comma del presente articolo, comporta la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sino alla data dell'avvenuto adempimento.

I titolari ed amministratori di agenzie di viaggi e turismo operanti nella regione possono conseguire l'idoneità a direttore tecnico delle agenzie che esercitano le attività di cui al precedente art. 3, lettera b), previo superamento di esame colloquio vertente nelle materie di cui al precedente art. 27.

A tal fine gli interessati debbono entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presentare domanda alla Regione Abruzzo - Settore Turistico - ai sensi del precedente art. 26 e, in caso di superamento dell'esame, devono produrre le relative certificazioni

Le domande di apertura di nuove agenzie di viaggio e turismo o filiali prodotte ai sensi della precedente legislazione e giacenti presso gli enti Provinciali per il Turismo devono essere inviate alla data di entrata in vigore della presente legge, alla Regione Abruzzo - Settore Turismo - per gli adempimenti previsti dalla presente legge.

Le domande di apertura di nuove agenzie o filiali, sulle quali sia stata adottata favorevole deliberazione della Giunta Regionale, soggiacciono agli obblighi del presente articolo.

TITOLO II

Disciplina delle Attività Professionali

Art. 33 (Guida turistica)

La qualifica di guida turistica, è attribuita a chi, per attività professionale, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opera d'arte, a mostre, a gallerie, a scavi archeologici, a musei, a parchi ed in itinerari turistici, illustrando le attrattive storiche, artistiche, monumentali

Paesaggistiche, naturali, etnografiche e produttive.

Art. 34

(Interprete turistico)

La qualifica di interprete- turistico è attribuita a chi, per attività professionale, presta la propria opera per la traduzione scritta ed orale di lingue straniere nell'assistenza a turisti stranieri al di fuori delle competenze attribuite agli accompagnatori turistici.

Non è soggetta alla specifica disciplina della presente legge relativa agli interpreti, l'attività prestata durante lo svolgimento di congressi, conferenze e convegni da esperti particolarmente qualificati e specializzati nella traduzione simultanea.

Art. 35

(Accompagnatore Turistico)

La qualifica di accompagnatore turistico è attribuita a chi, per attività professionale, accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi sul territorio nazionale o all'estero, cura l'attuazione del programma predisposto dagli enti organizzatori, dà completa assistenza ai singoli o ai gruppi accompagnati, fornisce elementi significativi o notizie d'interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche. Tale qualifica corrisponde, ad ogni effetto, a quella di corriere prevista dall' art 19, 1° comma, punto 2), del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616.

Art. 36

(Ambienti naturali Montani)

L'esercizio delle professioni, di cui ai precedenti artt.33 e35, non è consentito negli ambienti naturali montani per le attività specificatamente demandate, alle guide alpine o accompagnatori di media montagna e ai maestri di sci, dalle leggi regionali 24 gennaio 1984, n.15 e 2 aprile 1980, n. 22.

Art. 37

(Rilascio della licenza di abilitazione per l'esercizio delle attività di guida turistica, d'interprete turistico e di accompagnatore turistico)

L'esercizio delle professioni di guida turistica ,d'interprete turistico e di accompagnatore turistico nel territorio della Regione Abruzzo è subordinato al possesso di licenza rilasciata dal comune di residenza dell'interessato ai sensi dell'art 19 del D.P.R. 24 luglio 1977 n.616.

Nella licenza di cui al precedente comma concessa nell'osservanza delle norme vigenti di P.S. devono essere specificati i seguenti dati:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, nonché comune di residenza dell'interessato;
- b) estremi dell'attestato con il quale è stata riconosciuta l'abilitazione all'esercizio della professione;
- c) professione per la quale è rilasciata;
- d) lingue straniere per le quali è stata riconosciuta l'abilitazione all'esercizio della professione.

sono esonerati dall'obbligo di munirsi della licenza di cui al precedente primo comma gli interpreti turistici che prestano la loro opera alle dipendenze di amministrazioni pubbliche o aziende private con rapporto di lavoro subordinato, allorché la loro attività sia direttamente resa in favore dell'amministrazione o dell'azienda da cui dipendono.

Sono esonerati dall'obbligo di munirsi della licenza i corrieri aventi cittadinanza straniera, domiciliati all'estero e da qui provenienti in accompagnamento di stranieri, fatte salve le vigenti disposizioni di pubblica sicurezza.

È altresì esentato dall'obbligo di munirsi della licenza chi svolge, non professionalmente l'attività di accompagnatore turistico esclusivamente a favore di enti senza fine di lucro che perseguono finalità ricreative, culturali, religiose o sociali a favore dei propri associati.

L'attestato di abilitazione professionale costituisce la condizione indispensabile per il rilascio della licenza da parte del Comune e si consegue previo accertamento della capacità tecnico-professionale, secondo le norme della presente legge.

Per ottenere la licenza l'interessato deve presentare domanda al Comune di residenza indicando l'attività professionale che intende esercitare ed allegando, oltre all'attestato di abilitazione tecnico-professionale di cui all'art. 43, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 40.

La licenza ha validità annuale e va rinnovata su domanda dell'interessato da presentarsi almeno trenta giorni prima della data di scadenza; il Comune è tenuto al rinnovo entro i trenta giorni successivi.

In caso di mancata domanda di rinnovo la licenza viene sospesa fino alla presentazione della predetta domanda.

Il mancato rinnovo per due anni consecutivi comporta la revoca della licenza da parte del Comune.

Art. 38

(Esami per il rilascio della licenza di guida turistica, interprete turistico ed accompagnatore turistico)

Il rilascio della licenza per l'esercizio della professione di guida turistica, interprete turistico ed accompagnatore turistico, è subordinato all'esito favorevole di prove d'esame scritte ed orali, distinte per ciascuna professione, ai fini dell'accertamento della formazione professionale, della base culturale e delle capacità tecniche del richiedente, avanti all'apposita commissione giudicatrice prevista dall'art. 39 della presente legge.

Le prove di esame di cui al comma precedente sono espletate, di norma, in una unica sessione annuale indetta con deliberazione della Giunta Regionale.

Il bando d'esame viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e fissa i termini, i requisiti e le modalità per l'ammissione all'esame e per l'espletamento delle relative prove, indica i programmi delle materie d'esame, e precisa quanto altro necessario in conformità della presente legge e della normativa statale vigente.

Art. 39

(Composizione e funzionamento della commissione giudicatrice d'esame per guida turistica, interprete turistico ed accompagnatore turistico)

Presso la Regione è istituita una commissione giudicatrice d'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica, interprete turistico ed accompagnatore turistico, composta da:

- 1) il Componente la Giunta Regionale preposto al Settore Turismo o suo delegato che la presiede;
- 2) un esperto in organizzazione e legislazione turistica;
- 3) un esperto in archeologia;
- 4) un esperto in geografia turistica;
- 5) un dirigente del Settore Turismo;
- 6) un docente di italiano;
- 7) un docente in storia dell'arte;
- 8) un docente in ciascuna delle lingue straniere previste dal bando e delle lingue facoltative;
- 9) un rappresentante degli enti turistici periferici della Regione scelto tra quelli segnalati dagli enti medesimi;
- 10) un rappresentante delle associazioni di categoria scelto tra i nominativi segnalati dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale;
- 11) un rappresentante degli agenti di viaggio designato dall'organizzazione più rappresentativa di categoria.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario regionale del Servizio Turismo di livello non inferiore al VII.

La commissione giudicatrice, nominata dalla Giunta Regionale, dura in carica tre anni e può essere riconfermata.

Ai componenti della commissione giudicatrice spetta il trattamento economico previsto dalle leggi regionali 10 agosto 1973, n. 35 e 21 giugno 1978, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni prova sostenuta dal candidato.

Per l'ammissione alle prove orali il candidato dovrà conseguire il punteggio di almeno sette decimi in ciascuna prova obbligatoria scritta.

Il candidato deve riportare, per il riconoscimento dell'abilitazione all'esercizio della professione, una votazione media complessiva non inferiore ai sette decimi e, per ciascuna prova orale, un voto non inferiore ai sei decimi.

Per le prove facoltative occorre riportare, ai fini della relativa idoneità, un punteggio non inferiore ai sette decimi che, nella valutazione complessiva, dà luogo alla attribuzione di un punto per ogni prova facoltativa superata.

La commissione provvede a redigere giorno per giorno il processo verbale dello svolgimento delle prove di abilitazione e di tutte le decisioni adottate.

Art. 40

(Requisiti di ammissione all'esame)

Ai fini dell'ammissione all'esame, gli aspiranti all'esercizio della professione di guida turistica, interprete turistico ed accompagnatore turistico, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della C.E.E.;

b) maggiore età;

c) godimento dei diritti civili e politici;

d) idoneità fisica all'esercizio della professione certificata in data non anteriore a tre mesi da quella di presentazione della domanda;

e) diploma di scuola media superiore o titolo equipollente.

Art. 41

(Presentazione delle domande)

La domanda di ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica, interprete turistico ed accompagnatore turistico deve essere presentata entro il 31 dicembre di ogni anno alla Giunta Regionale - Servizio Turismo - Ufficio Attività Professionali Turistiche.

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 40.

Nella domanda gli aspiranti devono, altresì, indicare l'attività professionale per la quale chiedono l'abilitazione, una tra le lingue straniere incluse nel bando e le eventuali lingue straniere facoltative nelle quali intendono sostenere l'esame.

I requisiti richiesti dal bando devono essere posseduti alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 42

(Materie d'esame)

Le materie d'esame vertono per le distinte figure professionali, sulle seguenti materie:

A) GUIDA TURISTICA

Prova scritta:

- caratteri storico-artistici, geografici, paesaggistici, naturalistici ed economici del territorio regionale.

Prova orale:

- a) materie della prova scritta;
- b) colloquio in una delle lingue straniere indicate nel bando di concorso ed a scelta del candidato;
- c) colloquio in una o più lingue straniere facoltative indicate dal candidato;
- d) compiti e norme di esercizio dell'attività professionale, nonché nozioni generali di legislazione turistica.

B) INTERPRETE TURISTICO

Prova scritta:

- composizione in una o più lingue scelte dal candidato, su un tema di cultura generale.

Prova orale:

- a) colloquio ed esercizio di traduzione nelle lingue oggetto della composizione scritta;
- b) principi di tecnica e legislazione turistica;
- c) compiti e norme di esercizio dell'attività professionale.

C) ACCOMPAGNATORE TURISTICO

Prova scritta:

- geografia turistica italiana, europea ed extraeuropea.

Prova orale:

- a) materie della prova scritta;
- b) compiti e norme di esercizio dell'attività professionale nonché nozioni generali di legislazione turistica;
- c) nozioni di tecnica dei trasporti, valutaria e doganale;
- d) colloquio in una lingua straniera prescelta tra quelle maggiormente diffuse, indicata dal candidato.

Art. 43

(Graduatoria ed attestato di abilitazione)

La commissione giudicatrice, espletate le prove d'esame, procede alla formazione di una graduatoria per ciascuna delle tre professioni di guida, accompagnatore ed interprete turistico, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato.

La votazione complessiva attribuita a ciascun candidato è costituita dalla somma dei punteggi in ciascuna prova scritta ed orale e, per le lingue facoltative, di un punto per ognuna delle relative prove superate ai sensi del precedente art. 39.

In caso di parità di punteggio riportato da più candidati la precedenza in graduatoria è determinata dal possesso di titoli di studio nella materie oggetto delle prove d'esame.

La Giunta Regionale, riconosciuta la regolarità delle prove d'esame, approva la graduatoria degli idonei all'esercizio della professione rispettivamente di guida turistica, accompagnatore turistico ed interprete turistico, con deliberazione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Presidente della Giunta rilascia agli idonei l'attestato di abilitazione necessario per ottenere la licenza di esercizio dell'attività professionale da parte del Comune.

Art. 44

(Elenchi regionali)

Sono istituiti presso il Settore Turismo della Giunta Regionale gli elenchi regionali delle guide, degli accompagnatori e degli interpreti turistici, ai quali rispettivamente debbono essere iscritti tutti coloro che sono in possesso della licenza comunale di cui al precedente art. 37.

Le guide, gli accompagnatori e gli interpreti già in possesso della licenza rilasciata ai sensi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e dell'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sono iscritti agli elenchi di cui al presente articolo, previa domanda da presentarsi al Settore Turismo della Giunta Regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il Servizio Turismo comunica ai Comuni interessati le iscrizioni ai fini del rinnovo della licenza per l'esercizio dell'attività professionale.

I Comuni sono tenuti a trasmettere al Servizio di cui al comma precedente tutti i provvedimenti di rilascio, rinnovo, modifica e revoca delle licenze, entro trenta giorni dalla loro adozione.

Ai fini della revoca della licenza è fatto salvo quanto disposto da norme penali o di pubblica sicurezza.

Gli elenchi regionali delle guide, degli accompagnatori e degli interpreti turistici sono pubblicati annualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 45

(Tessera di riconoscimento)

A seguito dell'iscrizione negli elenchi di cui al precedente art. 44 il Settore Turismo della Giunta Regionale rilascia agli interessati una tessera personale di riconoscimento ed un distintivo che deve essere tenuto bene in vista nell'espletamento dell'attività professionale.

La tessera di cui al comma precedente, munita di fotografia dell'intestatario, deve contenere i dati anagrafici dello stesso e le indicazioni della licenza comunale.

Art. 46

(Tariffe)

Le tariffe da applicare per le prestazioni delle guide turistiche, degli interpreti e degli accompagnatori turistici sono fissate annualmente, dalla Giunta Regionale, sentiti gli enti periferici per il turismo e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.

Per le iniziative turistiche a carattere sociale, ed in particolare per quelle a favore del turismo giovanile e studentesco, devono essere fissate tariffe preferenziali.

Sono fatte salve le disposizioni legislative nazionali ed internazionali, aventi efficacia interna, nonché gli accordi contrattuali regolanti i rapporti giuridici tra le parti in ordine alle prestazioni suddette.

Art. 47

(Divieti)

Le guide turistiche, gli interpreti turistici e gli accompagnatori turistici, nell'esercizio delle loro funzioni non possono esercitare attività estranee alla loro professione e, in particolare, attività di carattere commerciale.

Il divieto comprende, inoltre, l'esercizio di ogni attività in concorrenza con le agenzie di viaggio e l'accaparramento diretto o indiretto di clienti per conto di alberghi, agenzie di viaggio, pubblici esercizi e simili.

È fatto divieto ai titolari delle agenzie di viaggio, degli esercizi alberghieri ed extralberghieri e dei pubblici esercizi in genere, di avvalersi o proporre, per i servizi di guida turistica, di interprete turistico e di accompagnatore turistico, soggetti privi della rispettiva licenza.

È fatto, altresì, divieto ai soggetti di cui al primo comma di applicare tariffe differenti da quelle determinate ai sensi del precedente art. 46.

Art. 48

(Agevolazioni)

Le guide turistiche munite di licenza, nell'esercizio della propria attività professionale, sono ammesse gratuitamente, durante le ore di apertura al pubblico, e nelle località autorizzate, in tutti i musei, le gallerie, i monumenti e simili di proprietà dello Stato, della Regione o di Enti locali, ai sensi dell'art. 12 del R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 448.

La disposizione di cui al comma precedente si applica altresì agli interpreti turistici, muniti di licenza, nel caso in cui occorra l'attività dell'interprete oltre quella della guida turistica locale.

Art. 49

(Sanzioni)

Le persone che svolgono attività di guida turistica, di interprete turistico o di accompagnatore turistico sprovviste della licenza di cui all'art. 37 della presente legge, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 4.000 a L. 1.000.000, raddoppiabile in caso di recidiva.

La guida turistica, l'interprete turistico o l'accompagnatore turistico che applichi tariffe diverse da quelle fissate in conformità al precedente art.46 o che incorra nelle violazioni previste al precedente art. 47, primo e secondo comma, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 50.000 a L.500.000.

Le agenzie di viaggio che si avvalgano della collaborazione di guide turistiche, interpreti turistici, accompagnatori turistici sprovvisti della licenza di cui al precedente art. 37 sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 100.000 a L. 3.000.00, raddoppiabile in caso di recidiva.

Nel caso di reiterate violazioni alle norme della presente legge, può essere disposta la sospensione della licenza da un mese ad un anno ovvero, per casi di particolare gravità, la revoca della licenza.

La revoca della licenza è altresì disposta qualora il titolare della stessa abbia perduto taluno dei requisiti per cui la licenza viene rilasciata.

Ogni altra violazione alle norme della presente legge è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 50.000 a L. 100.000.

Art. 50

(Vigilanza e controllo)

L'esercizio delle funzioni amministrative di vigilanza e controllo sull'attività professionale delle guide, degli accompagnatori e degli interpreti turistici, è demandato al Comune di residenza degli stessi e all'ente turistico periferico competente.

I procedimenti d'irrogazione delle sanzioni amministrative posti in essere dai Comuni in forza della presente legge devono essere comunicati al Presidente della Giunta Regionale ed al Settore Turismo della stessa.

I proventi delle sanzioni amministrative spettano ai Comuni a corrispettivo dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sulle attività professionali turistiche.

Art. 51

(Norme transitorie)

Le guide turistiche, gli interpreti turistici ed i corrieri, in possesso delle licenze di cui all'art. 123 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti di diritto negli elenchi regionali di Cui al precedente art. 44.

A tal fine i Comuni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, inviano alla Giunta Regionale - Servizio

Turismo - l'elenco nominativo dei titolari delle licenze di cui al comma precedente, con l'indicazione della specifica professione.

I titolari della licenza per l'esercizio della professione di corriere sono di diritto qualificati come accompagnatori turistici.

Art. 52

(Norma abrogativa)

Sono abrogate tutte le norme vigenti in contrasto con la presente legge.

Art. 53

(Norma finanziaria)

La spesa derivante dall'applicazione dell'art. 8 del presente procedimento è già prevista nello stanziamento iscritto al cap. 11202 dello stato di previsione della spesa del bilancio in corso.

Per gli esercizi successivi l'onere grava sui corrispondenti capitoli.

Alla spesa per il funzionamento delle commissioni di cui ai precedenti artt. 28 e 29 compreso il pagamento dei gettoni di presenza e del rimborso spese di viaggio di cui alle leggi regionali n. 35 del 10 agosto 1973 e n. 31 del 21 giugno 1978, prevista in L. 25.000.000 per l'anno 1987, si provvede con i fondi stanziati al cap. 11425 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1987 ed ai corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Art. 54

(Norma finale)

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente Legge Regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 14 luglio 1987.

MATTUCCI